ACCORDO, CONVENZIONE, DI COLLABORAZIONE

(inserire titolo identificativo)

TRA

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo con sede in Palermo, viale delle Scienze, Partita IVA n. 00605880822, Codice Fiscale n. 80023730825 (di seguito indicato con DSEAS), rappresentato dal Prof. Angelo Mineo, nato a Palermo il 12.05.1967, Codice Fiscale MNINGL67E12G273V, Direttore del Dipartimento medesimo

E

Il\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_ 3, partita i.v.a., rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_ il XX/XX/XXX, Codice Fiscale\_\_\_\_\_, (Presidente, Legale Rappresentante)

PREMESSO

che il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha tra le proprie finalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

che il Dipartimento SEAS, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, riconosce l’importanza di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

VISTO

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche del \_\_\_\_\_\_\_\_ che recepisce e approva la proposta di collaborazione inoltrata da\_\_\_\_\_\_\_, finalizzata a definire e condividere una serie di attività congiunte volte allo scambio di esperienze formative e alla conduzione di studi e ricerche utili per \_\_\_\_\_\_\_e affida il coordinamento delle attività al Prof. …

RITENUTO

per quanto sopra la sussistenza del reciproco interesse da parte di \_\_\_\_\_ e da parte del DSEAS alla stipula di una convenzione formalizzata, tutto ciò premesso e descritto e da valere come parte integrante del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 oggetto e finalità

Le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione in ordine ad attività attinenti a materie ed argomenti di reciproco interesse e con finalità condivise con particolare riguardo a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per la realizzazione di tale rapporto di collaborazione le Parti si impegnano reciprocamente a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità \_\_\_\_\_\_

Art. 2 durata

Il presente accordo ha validità X anno/i a decorrere dalla data di sottoscrizione. e si intenderà rinnovato con comunicazione scritta. Qualsiasi modifica al presente accordo, convenzione, protocollo d’Intesa deve essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore dopo la sottoscrizione di ambedue le parti.

Art. 3 referenti

I referenti designati dalle Parti sono:

per il \_\_\_\_\_\_, il Dott.

Per il DSEAS, il Prof.

Art. 4 oneri

Il presente accordo non comporta oneri a carico delle Parti (*oppure definire eventuali finanziamenti o corrispettivi, erogati dal contraente, con specificazione espressa se al netto o comprensivi di IVA se dovuta; - eventuali risorse aggiuntive, indicando possibili forniture di beni o servizi messe a disposizione dal contraente, utili allo svolgimento dell’attività; - eventuali oneri e/o costi a carico dell’Università; - condizioni di pagamento, indicando tempi e modi di erogazione del finanziamento o di pagamento del corrispettivo.*

Art. 5 Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 6 Proprietà intellettuale

(*definire apposita clausola che disciplini il diritto di proprietà intellettuale: riserva per l’Università, nei rapporti di ricerca e consulenza, della proprietà dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività convenute, salva diversa pattuizione in funzione delle condizioni del contratto e della rilevanza dell’apporto di ciascuno dei contraenti;)*

Art. 7. Utilizzo del logo

Il contraente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’Università, fatti salvi specifici accordi fra le parti che prevedano, previa espressa autorizzazione dell’Università e le indicazioni della medesima, le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, al contraente. Il Contraente non è autorizzato, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell’Università per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con l’Università con espressa avvertenza che l’eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 8 Riservatezza e trattamento dei dati

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed eventuali successive modifiche e dal Regolamento UE 679/2016. I dati raccolti saranno trattati per le finalità indicate nel presente protocollo d’Intesa. In relazione al trattamento di tali dati si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali e con impegno a non diffonderli.

Art. 9 Codice etico

Le Parti si impegnano al rispetto del Codice e di comportamento dell’Università degli Studi di Palermo.

Art. 10 legge applicabile e foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere, nel caso in cui ciò sia impossibile è competente il Foro di Palermo.

Art. 11 Facoltà di recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo quadro in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni, mediante comunicazione scritta, qualora nel corso del rapporto intervengano fatti o provvedimenti che mutino le condizioni dell’accordo e rendano impossibile l’attuazione dei patti contenuti in esso.

Art. 12 Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di collaborazione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Dipartimento SEAS

Il Direttore

Prof. Angelo Mineo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il

Il Presidente, Rappresentante Legale etc.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(inserire luogo e data se da firmare in luogo e/o data diversi)